

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CASA DELLA FANCIULLA BOMBINI - ETS"

Art. 1 - Origini Storiche.

L'Opera Pia Casa della Fanciulla Bombini è il più antico Ente Benefico della Città di Bisceglie, nato dal testamento del dottor Fisico Pietrantonio Bombini che "nel 1729 lasciò tutti i suoi beni alla congregazione sotto il titolo S. Michele, con l'obbligo di restituire tale sua proprietà alle orfane, tosto che si sarebbe attuato in Bisceglie un Conservatorio, lacchè in effetti avvenne nel 1741".

L'atto di fondazione canonica del Conservatorio è datato 6 aprile 1742 e in esso confluirono i beni del legato Bombini allo scopo di "lenir le miserie delle fanciulle povere" e distoglierle dai pericoli.

A seguito dell'entrata in vigore della legge della Regione Puglia 30 Settembre 2004 n. 15, l'Opera Pia è tenuta a trasformarsi ed il Commissario Straordinario, nella seduta del 22 febbraio 2008 con la deliberazione n.6 ha prescelto la forma giuridica della Fondazione regolata dalle norme del Codice Civile.

Il presente statuto costituisce esecuzione di quest'ultima deliberazione.

Art. 2 - Denominazione.

Su iniziativa della Opera Pia "Casa della Fanciulla Bombini", che assume la qualità di unico Fondatore, è costituita una fondazione con la denominazione di: "FONDAZIONE CASA DELLA FANCIULLA BOMBINI - ETS"

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e dal Codice civile.

La qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS) ne costituisce peculiare segno distintivo da inserire in ogni comunicazione ed altra manifestazione esterna.

Art. 3 - Sede e Logo.

La sede istituzionale della Fondazione è in Bisceglie, Via San Lorenzo, 7.

Il Logo della Fondazione è costituito dal frontespizio dell'orfanotrofio colorato in rosso tra la scritta "Fondazione 1729 - Casa della Fanciulla Bombini - ETS".

Art. 4 - Durata

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 5 - Finalità e Scopi.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale culturali e di ricerca attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione non ha fini di lucro e agendo nel solo ambito della Regione Puglia in forza delle linee indicate dalla legislazione regionale e locale in materia di servizi educativi,

socio-assistenziali e socio-sanitari, ed in stretto rapporto con i servizi territoriali pubblici, si prefigge di assicurare ai minori di ambo i sessi ed alle ragazze-madri o giovani madri, in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, provenienti principalmente, ma non esclusivamente, dalla città di Bisceglie, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche.

La Fondazione, inoltre, ai fini di continuità assistenziale, assicura interventi ed iniziative anche a favore di adulti in condizione di bisogno e di disagio gravi, sia individuali che familiari.

Art. 6 - Attività della Fondazione.

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione intende svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di cui all'art 5 del D.lgs. n. 117/2017:

a) nell'ambito dell'assistenza sociale:

- attività di gestione diretta, o mediante convenzioni e contratti con soggetti privati o del privato non profit, di: comunità educative per minori; centri di aggregazione giovanile e strutture di accoglienza per minori in stato di disagio; progetti innovativi o sperimentali nel campo del disagio minorile; centri di accoglienza temporanea o residenziali per ragazze madri o giovani madri in stato di difficoltà sociale, economica o morale; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;

b) nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria:

- attività di gestione diretta, o mediante convenzioni e contratti con soggetti privati o del privato non profit, di: centri residenziali o semiresidenziali per minori portatori di handicap; progetti innovativi o sperimentali nel campo dell'handicap minorile; comunità residenziali o semiresidenziali per minori affetti da gravi patologie psichiatriche; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;

c) in ambito educativo:

- attività di gestione diretta, o mediante convenzioni e contratti con soggetti privati o del privato non profit, di servizi educativi per la prima infanzia (0-6 anni);

d) ricerca in ambito sociale ed educativo, attuata mediante la realizzazione di progetti, studi ed elaborati, sia per iniziativa propria, sia con il supporto di professionalità od istituzioni esterne;

e) organizzazione o promozione di convegni, corsi di aggiornamento e formazione professionale rivolti ad operatori dei settori socio-assistenziale, educativo e socio sanitario;

f) organizzazione o promozione di convegni o iniziative pub-

bliche, sui temi attinenti agli ambiti di attività della Fondazione;

g) svolgimento, in convenzione con le Università e i centri di formazione professionale, di tirocini obbligatori o stage di formazione ed aggiornamento per studenti di corsi di laurea, master o corsi professionali del settore sociale, educativo e socio-sanitario.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, intraprendere le seguenti azioni:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle proprie attività;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti svantaggiati;

- erogare borse di studio; organizzare convegni, scuole di formazione, mostre, ricerche e attività sociale.

La Fondazione intende valorizzare le reti sociali esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che fondano la loro opera sul principio di sussidiarietà. Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente sia indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e soggetti lucrativi, enti pubblici e privati.

La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale e aderire ad associazioni ed enti aventi scopi non contrastanti con i propri e la cui attività sia rivolta a soggetti svantaggiati e/o consista nello svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 - Patrimonio della Fondazione.

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire nel tempo e con continuità il funzionamento, il pa-

trimonio costituente il fondo di dotazione permanente è così costituito:

- dai beni immobili di valore storico ed artistico e non, come analiticamente descritti nella perizia giurata, redatta in sede di trasformazione, in data 15/10/2009, allegata sotto la lettera "B" all'atto costitutivo, contenente, relativamente al patrimonio immobiliare il valore di Euro 4.244.000,00 (Euro quattro milioni duecentoquarantaquattromila virgola zero zero), modificata dalla perizia integrativa redatta in data 25.01.2010, allegata all'Atto Costitutivo sotto la lettera "C", quale parte integrante e sostanziale contenente la situazione di acquisto/vendita degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare dell'Ente, ulteriormente modificata dalla perizia redatta in data 28.12.2010, allegata all'atto costitutivo sotto la lettera "D", quale parte integrante e sostanziale, contenente, relativamente al patrimonio immobiliare, il valore complessivo rettificato di Euro 4.184.000,00 (Euro quattro milioni centoottantaquattromila virgola zero zero);
- da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, semprechè i suddetti beni ed elargizioni siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente per il raggiungimento dei fini previsti dal Fondatore nel rispetto delle originarie tavole di volontà del Testatore.

Donazioni e lasciti non espressamente destinati, vanno ad incrementare il patrimonio della Fondazione e sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sul loro impiego in conformità con le finalità statutarie della Fondazione, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 8 - Entrate - Criteri e modalità di erogazione delle rendite.

A costituire il fondo di gestione per lo svolgimento dei suoi scopi la Fondazione, oltre alle risorse finanziarie analiticamente descritte nella perizia giurata, redatta in sede di trasformazione in data 15.10.2009, allegata sotto la lettera "B" all'atto costitutivo quale parte integrante, contenente relativamente ai titoli di stato un importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) e una consistenza di cassa di Euro 6.494,92 (seimila quattrocentonovantaquattro virgola novantadue), modificata dalla perizia integrativa redatta in data 25.01.2010, allegata all'atto costitutivo sotto la lettera "C", contenente la conferma del valore dei titoli finanziari dell'Ente in Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), modificata dalla perizia giurata del 28.12.2010 e allegata sotto la lettera "D", contenente, relativamente alla consistenza dei titoli il valore di Euro 180.000,00 (centoottantamila virgola zero zero) e, alla consistenza di cassa il valore di Euro 6.944,89 (seimilanovecento-

quarantaquattro virgola ottantanove), per un importo complessivo, quindi, di Euro 186.944,89 (centoottantaseimila novecentoquarantaquattro virgola ottantanove) conseguente la vendita dell'immobile alienato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.23 del 07/04/2010, di cui all'art.7, dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 7;
- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutarî, che ad essa perverranno da qualsiasi soggetto, sia esso pubblico o privato;
- eventuali avanzi delle gestioni annuali, che sono impiegati per l'incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse;
- ogni altra entrata destinata, per sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attività della Fondazione, così come utili delle eventuali attività commerciali.

Le rendite saranno impiegate esclusivamente per l'attuazione degli scopi della Fondazione secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel Bilancio di previsione

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte da legge.

Art. 9 - Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice-Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti se esistente.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri e così nella sua composizione:

- n. 1 Amministratore, membro di diritto, Fondatore Promotore, a nomina del Comune di Bisceglie nella persona del sindaco pro-tempore o, in caso di suo impedimento, da persona designata per tutta la durata del mandato, con delibera della Giunta Comunale adottata ai sensi di legge;
- n. 1 Amministratore, membro di diritto, Fondatore Promotore, a nomina della Giunta della Regione Puglia. A questo compete di diritto la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
- n. 1 Amministratore, membro di diritto, Fondatore Promotore a nomina della Provincia di appartenenza del Comune di Bisceglie;
- n. 1 Amministratore, che riveste il ruolo di Sostenitore della Fondazione, nella persona di un cittadino di Bisceglie che elargisca durante un quinquennio e in un'unica soluzione,

un contributo volontario, destinato alla gestione corrente della Fondazione, nella misura non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

- n. 1 Amministratore membro di diritto, che riveste la figura di Partecipante aderente alla Fondazione, designato da Società, Ente o altro organismo, pubblico o privato, avente personalità giuridica, che elargisca alla Fondazione con conferimento al Fondo di dotazione Patrimoniale con risorse patrimoniali o finanziarie una somma non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero).

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità così come previsto dall'art. 15, comma 5, della Legge 7 marzo 1996, n.108 e successive modificazioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Agli stessi è dovuto, per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, un gettone di presenza pari a quello previsto per i consiglieri comunali della città di Bisceglie; il tutto nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n.117/2017.

Essi restano in carica cinque anni e i membri di diritto possono essere rieletti.

Il componente del Consiglio di amministrazione che riveste la figura di Sostenitore della Fondazione dura in carica per un quinquennio. Alla scadenza del mandato, onde poter concorrere alla nomina di consigliere del cda, dovrà nuovamente versare, in un'unica soluzione € 100.000,00 (centomila/00).

E così, ad ogni scadenza del mandato.

Qualora si dovesse procedere, per qualsiasi causa, alla sostituzione di un Consigliere, vi provvederà l'Ente di nomina interessato e, il Consigliere così nominato, resterà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Il componente del Consiglio che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio medesimo, viene dichiarato decaduto. Il Consigliere che esercita il potere di rappresentanza della Fondazione ne promuove la sostituzione interessando gli Enti interessati.

Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, provvede:

- a) alla nomina del Vice Presidente, tra i Consiglieri che lo compongono;
- b) all'approvazione del Bilancio di previsione, del Bilancio Consuntivo e della Relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione;
- c) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi, istituzioni o società;
- d) alla stipula delle convenzioni con gli enti pubblici compe-

tenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutarî;

e) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di lavoro;

f) all'acquisto od alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni ed eredità e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;

g) alla promozione di liti attive ed alla resistenza in liti passive;

h) al conferimento di incarichi professionali;

i) all'approvazione dei Regolamenti, delle convenzioni e della carta dei servizi;

j) alle modifiche statutarie;

k) ad ogni altro adempimento previsto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quanto diversamente stabilito dalla legge e dal presente statuto nonché per le materie previste alle lettere a) e j) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica.

La dismissione di beni immobili ed il reinvestimento eventuale dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie avverrà con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che riporti il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del Consiglio di Amministrazione.

I lasciti e le eredità testamentarie saranno accettati con il beneficio di inventario dal Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Fondazione attuerà le delibere di accettazione e provvederà ai relativi adempimenti giuridici richiesti.

Art. 12 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.

Il Presidente procede, altresì, alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due Consiglieri.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail, almeno due giorni prima dell'adunanza.

La convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno degli affari da trattare.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto, il Revisore Unico.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente, al momento della votazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, dal Segretario ed è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Art. 13 - Il Presidente della Fondazione.

Requisito essenziale per assumere la carica di Presidente del-

la Fondazione è quello di aver ricoperto per un periodo non inferiore a 5 anni cumulativamente o nella singola veste, l'incarico di consigliere di Amministrazione o Presidente dell'organo di controllo in una Fondazione privata, regolarmente iscritta nel registro delle Persone Giuridiche tenute presso la Regione Puglia o soggetto giuridico assimilabile.

Il Presidente della Fondazione è di diritto il Consigliere di nomina della Regione Puglia e dura in carica cinque anni.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale e la firma sociale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) svolge tutte le funzioni inerenti la gestione della Fondazione, salvo quelle espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione;

d) assume i provvedimenti d'urgenza, che si rendono necessari al funzionamento della Fondazione, e li sottopone alla ratifica del Consiglio alla prima riunione;

e) presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione spettanti al medesimo;

f) delibera su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto stabilito all'art. 10, è dovuto un compenso mensile pari al 50% della indennità spettante a colui il quale è Assessore della Giunta del Comune di Bisceglie.

Art. 14 - Il Vice Presidente.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione nella persona del Consigliere più anziano di nomina, e, in caso di nomina contemporanea, del Consigliere più anziano di età.

Sostituisce il Presidente, nei casi di sua assenza e di impedimento, in tutte le funzioni previste dall'art. 13.

Art. 15 - Il Segretario.

E' nominato con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione tra coloro che ne abbiano fatto richiesta con apposita istanza.

Non è un componente del Consiglio di Amministrazione e la sua nomina è subordinata alla certificazione di aver svolto l'incarico di segretario nelle ex IPAB per un periodo continuativo di non meno di 5 anni.

Dura in carica cinque anni ed è riconfermabile.

Ha diritto ad un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del c.c.n.n.l. (contratto collettivo nazionale) degli enti locali, applicabile per la funzione svolta, senza superate il limite previsto dall'articolo 8, comma 3 lettera b), del D.Lgs. n.117/2017..

Il Segretario ha il compito di:

- verbalizzare le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- curarne la pubblicità;
- provvedere ad evadere tutte le incombenze derivanti dalla gestione della Fondazione quali ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pagamenti e riscossioni, pubblicazioni di bandi e/o aste pubbliche.

Art. 16 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti quale Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolare tenuta della contabilità della Fondazione, nonché sul rispetto della legge e dello Statuto. Nell'ambito della propria attività, l'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) svolgere attività di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
- e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida;

Revisore Legale dei Conti La Fondazione nomina un Revisore Legale o il Collegio dei Revisori o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge, ovvero per decisione del Consiglio di

Amministrazione. La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei re-visorì legali. Il Revisore o il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Il Revisore o il Collegio dei Revisori dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Il Consiglio di Amministrazione determina all'atto della nomina il compenso da corrispondere nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 17 - Esercizio finanziario e bilanci.

1) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

2) La Fondazione non può, in alcun caso, distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili o avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati con priorità per il ripiano di eventuali dissavanzi degli esercizi pregressi e poi devoluti per le finalità assistenziali della Fondazione.

3) Il bilancio consuntivo viene predisposto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto, dal Consiglio di Amministrazione entro la fine di ogni anno.

Art. 18 - Servizio di Tesoreria.

Il servizio di tesoreria è svolto da un istituto di credito ed è regolato da apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli ordinativi di incasso e di pagamento non costituiscono titolo legale di discarico del tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Vice Presidente.

Il tesoriere è tenuto, entro due mesi dal termine dell'esercizio, a trasmettere alla Fondazione il rendiconto generale delle somme incassate e pagate, riguardanti l'esercizio stesso.

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e le norme di legge vigenti in materia.

All'originale firmato: COCOZZA Emily - MINUTILLI Marianna teste - DELL'ORCO Domenico teste - Luca de Candia Notaio, segue impronta del sigillo notarile.